



COMUNE DI GROTTES

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA

AREA N. 1 Vigilanza-Cultura

OGGETTO:	Ordinanza di chiusura della palestra sportiva denominata " xxx" sita in xxx in via xxx xxx n°xx, gestita dal sig. B. S., nato a XXX (AG) il XXXXXXX e residente in Grotte in via xx n° xxx, nella sua veste di Presidente dell'xxx xxxx xxx xxx xxx - Codice fiscale n° xxxxxx.
-----------------	---

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 52 del 04-10-2023

Reg. Gen. N. del

PREMESSO che con nota n° 13923 del 04\10\2023 dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute –Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, Piazza Bolognin n° 7 -Palermo, avente il seguente prot. n° 5/377, dove veniva trasmesso che da un controllo effettuato presso la sede dell'Assxxx xxxxx xxxxx "XXX XXX era sprovvista dell'Autorizzazione Amministrativa per l'esercizio della stessa attività.

VERIFICATO che, agli atti d'ufficio S.U.A.P., non risulta alcuna domanda presentata dal soggetto interessato e che non stata rilasciata alla stessa alcuna autorizzazione amministrativa per l'apertura e per la gestione, di una attività nei locali siti in questo Comune, nella via XXXXXXXX.

Visto la L.R. 29 dicembre 2014, n. 29.

Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva.

Art. 7 Disposizioni per l'apertura di strutture ed impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie.

1) L'apertura di strutture ed impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie è subordinata ad una preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

2) La comunicazione contiene:

- a) la ragione sociale, la titolarità, la sede e il periodo di apertura, nonché le tipologie delle attività che si possono svolgere, il numero e la tipologia di attrezzature utilizzate, il rapporto spazio/utente, indicando i limiti massimi di capienza della palestra o dell'impianto;
- b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza;
- c) l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa stipulata a tutela degli utenti in caso di infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività motorie o sportive;
- d) l'indicazione delle generalità e dei titoli del direttore tecnico di cui all'articolo 3 della presente legge;
- e) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia, ai fini della certificazione medica.

3. La comunicazione indica, inoltre, le attività e le attrezzature consentite nonché il numero massimo ammissibile di praticanti simultaneamente presenti nell'impianto.

4. La variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata dal titolare o responsabile dell'impianto al comune competente.

Art. 7 bis. Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 4 e 7:

a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Sportive Nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;

b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate.

DATO ATTO che, per quanto attiene lo svolgimento abusivo dell'attività della palestra, **l'attività dovrà rimanere chiusa.**

CONSIDERATO che, esaminati gli atti inviati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute- Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo risulta provata la fondatezza dell'accertamento della violazione all'art.64 comma I ed art. 10, comma I della legge 287\1991 modificato dall'art.12 del D.lgs 480\1994 e così come modificato dal D.Lgs. 59\2010 di attuazione della direttiva 2006\1123 \ce e che si riscontrano, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura cautelare prevista dall'art.17-ter, comma 3, del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, così come disposto dall'art. 64, comma a Lgs 59\2010, che sostituisce il comma I dell'art. 10 della Legge 25 agosto 1991 n°287,

RITENUTO che quanto rilevato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, attesta la violazione delle norme predette considerato, conseguentemente, che nel caso di specie si configura la conduzione di un'attività imprenditoriale da parte della ditta sopra generalizzata in assoluta violazione e spregio della normativa specifica del settore, nonché in materia igienico sanitaria e quant'altro inerente l'attività de qua;

CONSIDERATO che la ratio del provvedimento è quella di impedire, il proseguimento della stessa a in violazione di specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, urbanistico-edilizia, sanitaria ecc.;

DATO ATTO che :Si. prescinde. dall'invito della comunicazione di Avvio di procedimento ai sensi dell'art.7 e conseguenti della Legge 241/90 e s.m.i, nei confronti del soggetto sanzionato, in quanto nel caso in specie trattasi di atti sanzionatori (Cons. Stato n° 5410/2012);

RITENUTO che il provvedimento della chiusura immediata, si rende necessario al fine di evitare che il trasgressore possa ottenere vantaggi dall'esercizio di un'attività non autorizzata;

VISTO l'art. 17-ter, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 Giugno 1931, n°773;

VISTA la legge 25.08.1991 n°287 come modificata dal D.Lgs. 59\2010;

VISTO il D.Lgs. 59\2010;

VISTA la legge 241\90;

VISTO il DPR 160\2010;

VISTA la normativa e disciplina di settore

ORDINA

Per i motivi innanzi citati, al trasgressore sig. BXXXXXX.SXXXXXX., nato a XXXXX il XXX XXX XXX e residente in Grotte via XXXXXXXXX, nella sua veste di Presidente e dei poteri di rappresentanza dell'Assxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "xxx xxx" con sede in via xxx xxxxxx n° xx,

LA CHIUSURA IMMEDIATA

Dell'attività aperta nei locali della via xxxxxxx; poiché attivata e gestita senza avere ottemperato agli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni, caso specie, senza avere ottenuto la prevista autorizzazione amministrativa.

AVVERTE

Che, qualora, non venga osservato il disposto della presente ordinanza, si procederà alla chiusura coatta dell'attività di palestra, mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge.

Che non ottemperando a quanto disposto con la presente ordinanza verrà deferito all' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'alt. 650.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente, entro il termine di giorni 60 dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al sig. Bxxxx Sxxxx nato a XXXX il xx xx xxx e residente in Grotte in via xxxxxxxx.

DISPONE, altresì,

La trasmissione del presente provvedimento al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, alla Stazione dei Carabinieri di Grotte, alla Guardia di Finanza di Canicatti, al Commissariato P.S. di Canicatti, perché curino l'osservanza della presente Ordinanza.

IL Responsabile di P.O.

f.to *Salvatore Liotta*

(Firmato digitalmente)